

STATUTO

"S.O.S. ALTA PADOVANA ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/17, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"S.O.S. ALTA PADOVANA ODV"** assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'organizzazione ha sede in Fontaniva (PD) via Casoni Nuova n. 2.

ART. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato **"S.O.S. ALTA PADOVANA ODV"** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea ha il potere di deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5

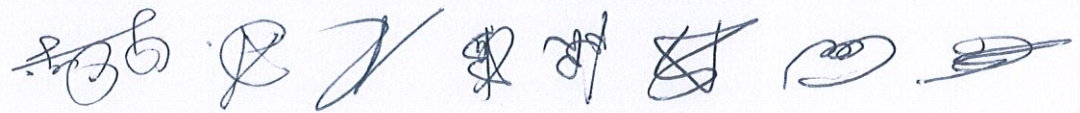
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6

(Finalità e attività)

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare, di trasporto e soccorso in ambulanza e diffusione delle norme di primo soccorso.



2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lett. b, D.Lgs. 117/17);
- Educazione e istruzione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d, D.Lgs. 117/17);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i, D.Lgs. 117/17);

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Trasportare ammalati e feriti;
- Prestare assistenza medico sanitaria ad ammalati od infortunati;
- Assistere ammalati od infortunati anche nel loro domicilio;
- Assistere gli emarginati ed i disagiati;
- Promuovere ed organizzare corsi di addestramento tecnico per gli associati e di divulgazione delle norme di primo soccorso;
- Concorrere con la propria organizzazione ed esperienza a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali;
- Costituire occorrendo sezioni che dovranno funzionare secondo un regolamento predisposto di volta in volta dal Consiglio ed approvato all'assemblea entro i limiti delle norme statutarie;
- Prestare assistenza sanitaria alle manifestazioni;
- Partecipare a congressi, seminari, ed incontri nei quali si dibattono i problemi inerenti il primo soccorso e la pubblica assistenza.

4. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. Viene stabilito il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse/marginali, svolte comunque in armonia e nei limiti delle finalità istituzionali dell'associazione.

6. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

7. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della regione Veneto.

ART. 7

(Ammissione)

1. Possono essere associati dell'associazione tutte le persone fisiche, purché abbiano compiuto il 16° anno di età, che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 10 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. La qualifica di associato è personale e non trasmissibile.

ART. 8

(Diritti e doveri degli aderenti)

1. Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

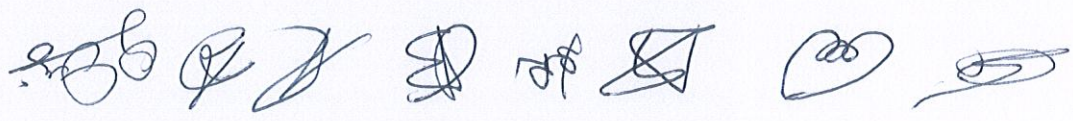
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 32;
- Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

3. Gli associati all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né percepire utili, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Esclusione)

1. L'associato all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
 2. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo sulla base di accertata e motivata grave trasgressione ai principi di condotta morale e disciplinare propri dell'associazione. Contro detta delibera il socio escluso potrà ricorrere entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta delibera di esclusione all'assemblea la quale dovrà pronunciarsi con voto segreto, solo dopo avere preventivamente ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In ogni caso l'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione del Consiglio Direttivo.
- La qualifica di socio si perde inoltre per dimissioni dell'interessato.



ART. 10

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea dei soci
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo
 - Organo di revisione
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, ed elettive con divieto assoluto di determinazione da parte di soggetti esterni all'associazione.

ART. 11

(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati all'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 12

(Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 13

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto dell'associazione, e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14

(Assemblea)

1. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea)

L'assemblea che modifica lo statuto dell'associazione si considera regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.
3. Per potersi candidare alla carica di consigliere, bisogna avere compiuto 21 anni, aver maturato una presenza in associazione in qualità di socio non inferiore a tre anni, non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 36 mesi dal termine della sospensione.
4. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due componenti.
5. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto, telefonico o per posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



7. I consiglieri dimissionari o defunti, vengono sostituiti iniziando dalla lista dei primi non eletti; in assenza di tale lista si procede a nuove elezioni per la nomina del/i consigliere/i.
8. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dallo stesso.
9. Nella prima seduta il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente, il vice presidente, il segretario, ad eccezione della prima nomina stabilita dall'Assemblea in sede di costituzione dell'Associazione.

Per la nomina degli organi associativi di cui sopra il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e la deliberazione avviene a maggioranza dei presenti.

Al consiglio direttivo spetta inoltre il compito di nominare il direttore sanitario, il responsabile del corpo soccorritori e l'assistente ecclesiastico, qualora previsti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione,
- Attua le deliberazioni dell'assemblea,
- Predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal consiglio stesso, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Art. 18**(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19**(Organo di revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/17.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

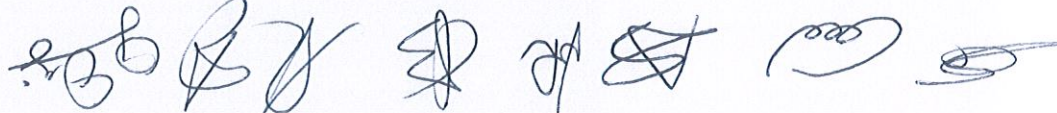
ART. 20**(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/17.
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21**(I beni)**

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che



è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/17 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi dell' art. 6 del D.Lgs. 117/17.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/17 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

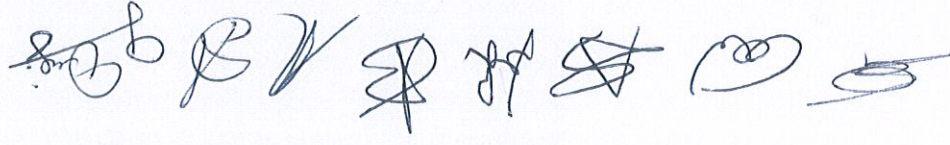
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/17 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.



ART. 27

(Dipendenti e collaboratori)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/17.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

ART. 29

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

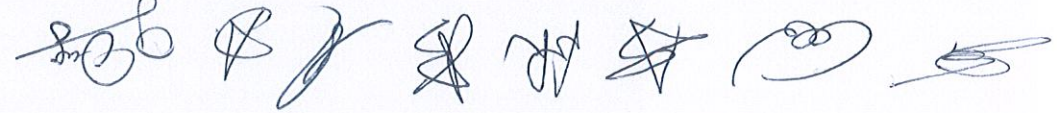
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/17.

ART. 32

(Libri Sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.



Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34

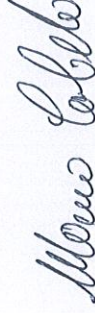
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/17, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to: Cecchetto Massimo (Presidente pro- tempore)



Liviero Deborah



Scapin Daniele



Bernardi Cristina



Gebellato Simone



Diaz Guillermo Martin



Zen Giulio



Segretario Verbalizzante

Simioni Anna

